



ALLEGATO B alla Dgr n. 1421 del 06 agosto 2013

SCHEMA DI CONVENZIONE

Il giorno, in Venezia, presso gli Uffici della Regione Veneto

TRA

La Regione Veneto, con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, C.F. 80007580279, rappresentata nel presente atto da nato a il quale interviene nella sua qualità di dirigente regionale della, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, in seguito per brevità denominata Regione

E

L'Avv. Roberta Bertolani, nata il residente in, codice fiscale, partita IVA, in seguito per brevità denominata Consulente,

PREMESSO CHE

1. La Giunta regionale con delibera n. 425 del 27/02/2007 ha approvato la proposta del Programma Operativo regionale (POR) – Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” (CRO), parte FESR (2007-2013) successivamente approvato con Decisione n. 4247 del 07/09/2007 della Commissione Europea poi modificato con Decisione n. 9310 del 11/12/2012 della Commissione Europea.
2. La Giunta Regionale, inoltre, con delibera n. 3888 del 04/12/2007, ha approvato il Piano di Assistenza Tecnica che descrive gli interventi che si intendono realizzare nell’ambito dell’Asse 6 “Assistenza tecnica” del POR CRO FESR 2007-2013, demandando alla Direzione Programmazione (già Direzione Programmi Comunitari), in qualità di Autorità di Gestione (AdG), ogni adempimento connesso all’attuazione del Piano stesso.
3. Nell’ambito del POR - CRO FESR 2007-2013 è contemplata l’Azione 6.1.1 “Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo” e il Piano di Assistenza Tecnica prevede, per la suddetta Azione, l’affidamento di servizi a soggetti esterni qualificati per il supporto alle Autorità competenti nello svolgimento dei propri compiti.
4. La Giunta regionale, con delibera n. 3888 del 04/12/2007, modificata, da ultimo, con delibera n. 40 del 18/01/2011, ha individuato la Direzione Programmazione quale Struttura Responsabile dell’Azione 6.1.1.

5. Conformemente a quanto previsto dagli art. 60 del Reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio e art. 13 del Reg. CE n. 1828/2006, l'Autorità di Gestione, anche mediante controlli in loco, deve assicurare che le spese dichiarate nell'ambito delle operazioni cofinanziate siano effettivamente sostenute e risultino conformi alle norme comunitarie e nazionali.
6. A tale scopo l'Autorità di Gestione è tenuta a dotarsi di adeguati strumenti operativi che sono utilizzati dagli uffici preposti all'attività istruttoria e che, per quanto riguarda gli appalti pubblici, dovrebbero assicurare, durante l'intera procedura, il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, libertà di stabilimento e concorrenza, così come declinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
7. Considerata l'elevata e continua produzione normativa in materia di appalti pubblici, si riscontra oggi la necessità di aggiornare e completare i dispositivi per il controllo sugli adempimenti, di modo che sia garantita la verifica di aspetti rilevanti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sugli appalti di lavori, forniture e servizi.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto dell'incarico

La Regione affida all'Avv. Roberta Bertolani, che accetta, l'incarico di consulenza, la cui attività riguarderà:

1. studio e analisi delle norme nazionali e comunitarie intervenute (anche al di fuori del D.lgs. n. 163/2006 e relativo Regolamento di esecuzione), sulla disciplina degli appalti e contratti pubblici (ivi compresi gli incarichi di consulenza), sulla gestione dei fondi strutturali e sull'attività relativa delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riguardo per le acquisizioni in economia (disciplinate dall'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006);
2. verifica e sintesi dei principali orientamenti (normativi, regolamentari, giurisprudenziali) delle istituzioni comunitarie e nazionali in materia di appalti e sulla gestione dei fondi comunitari, al fine di supportare la struttura competente nella revisione degli schemi di check list di "verifiche amministrative di affidamento dei lavori", "verifiche amministrative di affidamento di servizi e forniture", "verifiche amministrative di affidamento di servizi tecnici";
3. elaborazione di schemi riassuntivi relativi alla normativa applicabile e alla relativa tempistica, agli orientamenti normativi, regolamentari e giurisprudenziali dell'Unione Europea;
4. studio sulla strutturazione delle check list in ragione delle specifiche tipologie di intervento gestite dalle SRA coinvolte nell'attuazione del POR FESR".

La struttura competente metterà a disposizione del Consulente le attrezzature, il personale e quanto ancora necessario per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 2 - Durata e compenso

Il presente incarico si concluderà entro 3 mesi dalla data di stipulazione. Ai sensi dell'art. 3 commi 18 e 54 della legge 244/2007 e dell'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il contratto sarà comunque efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione, la Regione corrisponderà al Consulente un compenso di €13.000,00 (euro tredicimila/00) onnicomprensivo degli oneri fiscali e di ogni altro onere, nonché di tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività connessa all'incarico affidato.

Il compenso sarà erogato, sulla base di idonea fatturazione, previo benestare del Dirigente su presentazione di una relazione scritta finale che illustri i risultati dello studio, le soluzioni proposte e l'attività svolta corredata dagli schemi riassuntivi di cui all'articolo 1.

La fattura dovrà avere la seguente intestazione: Progetto n. "....." – Asse 6 "Assistenza tecnica POR CRO FESR (2007-2013)" – (codice az. 2A611), oltre ai riferimenti alla presente convenzione (oggetto e data sottoscrizione).

Il rinnovo della convenzione non è ammesso. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare le attività di cui all'art. 1 e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 3 – Recesso, inadempimenti e clausola risolutiva

In caso d'inadempimento o d'insoddisfacente collaborazione, la Regione si riserva il potere di ridurre, con provvedimento motivato, il corrispettivo o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Impregiudicate le ipotesi di risoluzione e/o recesso espressamente previste, nonché le disposizioni generali dettate in materia, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di risolvere la presente convenzione ove l'altra si renda gravemente inadempiente ai propri obblighi contrattuali e non vi ponga, ove possibile, adeguatamente rimedio nei trenta giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione di messa in mora. In tal caso saranno dovuti solamente i compensi maturati fino a quel momento in misura proporzionale al lavoro svolto ed esclusivamente per le prestazioni risultate utili o utilizzabili.

Art. 4 – Riservatezza e dati personali

Il Consulente deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto della convenzione, qualsiasi informazione o elaborazione dei dati relativa a qualsivoglia attività contemplata nella stessa che non sia resa nota direttamente dalla Regione o con essa concordata.

Le Parti dichiarano di essere informate circa l'utilizzo dei dati personali che saranno utilizzati, dandosi atto che gli stessi saranno trattati in conformità alla vigente legislazione in materia di riservatezza (D.lgs. 196/2003).

Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e titolare, nonché le modalità di esercizio dei diritti all'interessato.

Art. 5 - Controversie

In caso di controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente convenzione, o che non sia possibile comporre in via amministrativa, è competente il Foro di Venezia.

Art. 6 – Proprietà delle risultanze dell'affidamento

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, predisposti e realizzati – previsti e non previsti – dal Consulente nell'espletamento dell'incarico, spettano alla Regione, che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione ai fini di pubblicazione, diffusione, utilizzo e duplicazione. Detti diritti, ai sensi della L. n. 633/41 "Protezione del diritto d'autore ed altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m.i., devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. Il Consulente si obbliga espressamente a fornire alla Regione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva.

Art. 7 – Registrazione

Viene convenuto che la presente convenzione sia oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del DPR n. 131/1986.

Art. 8 – Dichiarazione finale

Il Consulente dichiara di non aver subito alcuna condanna per i reati indicati dall'art. 32-quater del codice penale, che comporti incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto a Venezia, in data

Per la REGIONE DEL VENETO

Per il CONSULENTE
